



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA n. 173/16/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
LAGO / MC LINK S.P.A.
(GU14 n. 600/15)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 19 settembre 2016;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza della società Lago, del 23 aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante ha contestato il ritardo nell'attivazione della fibra ottica a banda ultra larga. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, è emerso quanto segue.

- a. l'istante, in data 31 luglio 2014, ha sottoscritto un contratto di fornitura di connettività su fibra ottica con consegna entro 150 giorni;
- b. in data 7 gennaio 2015, l'istante ha reclamato la mancata fornitura del servizio richiesto che è stato attivato solo in data 12 marzo 2015.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto un rimborso economico dovuto al ritardo nella consegna della connettività richiesta.

2. La posizione dell'operatore

La società Mc Link S.p.A ha eccepito l'inapplicabilità delle disposizioni di cui alla delibera n. 173/07/CONS ritenendo che, nel caso di specie, non si tratta di una controversia tra utenti finali ed operatori di comunicazione elettronica relativi alla mera fornitura del servizio, bensì di un accordo commerciale in base al quale entrambe le società traggono reciproci vantaggi economici. Ed in ogni caso, comunque, il ritardo nella fornitura della connettività non è ad essa imputabile, pertanto, alcuna responsabilità potrà esserle imputata.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante può essere accolta, come di seguito precisato.

In via preliminare, occorre precisare che non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità dell'istanza sollevata dall'operatore, in quanto il contratto sottoscritto tra le parti prevede, in via principale, l'obbligo da parte della società Mc Link di fornire alla società Lago la connettività su fibra ottica; pertanto, sia dal punto di vista soggettivo, trattandosi di una controversia tra "utente finale" ed operatore di comunicazione elettronica, sia dal punto di vista oggettivo, rientra nell'ambito di applicazione di cui alla delibera n. 173/07/CONS.

Il documento integrativo richiamato dalla società Mc- Link riconosce alla società Lago la possibilità di usufruire di compensi per eventuali ulteriori utenze servite dalla linea oggetto di controversia, ma ciò al solo scopo di remunerare la stessa dei costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento. Si tratta a tutti gli effetti di un contratto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

avente come oggetto principale la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica, ove l'offerta commerciale rappresenta solo un elemento integrativo che, pertanto, non modifica la natura del contratto.

Nel merito, la controversia riguarda il ritardo nella fornitura della connessione su fibra ottica, richiesta con contratto del 31 luglio 2014, ed attivata in data 12 marzo 2015, quindi ben 224 giorni dalla richiesta. La proposta sottoscritta dal cliente prevede un tempo per l'attivazione pari a 150 giorni al netto di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore o, comunque, non imputabili alla società Mc- Link. Nel caso di specie, non avendo l'operatore convenuto dimostrato la presenza di eventi di forza maggiore che avrebbero determinato il ritardo nella fornitura del servizio ed in mancanza di un'adeguata informativa all'istante circa il mancato rispetto della tempistica di 150 giorni prevista dal contratto, si ritiene di accogliere la richiesta dell'istante volta al ristoro per il ritardo nella fornitura del servizio. Tanto premesso, considerata l'incompetenza di questa Autorità in materia risarcitoria, si ritiene di riconoscere in favore dell'istante l'indennizzo per il ritardo nel rilascio della fibra ottica ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'allegato A) alla delibera n. 73/11/CONS secondo il parametro pari ad euro 7,50 *pro die*, raddoppiato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del medesimo allegato, trattandosi di un'utenza *business*. Dalla richiesta del 31 luglio 2014 (detratti i 150 giorni per l'attivazione) fino al giorno dell'attivazione, 12 marzo 2015, per un numero complessivo di giorni pari a 74.

Infine, si ritiene equo liquidare la somma pari ad euro 100,00 a titolo di spese di procedura.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità accoglie l'istanza della società Lago nei confronti della società Mc Link S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società Mc Link S.p.A è tenuta a corrispondere alla parte istante, mediante assegno o bonifico bancario, oltre alla somma pari ad euro 100,00 (cento/00) a titolo di spese di procedura, la somma pari ad euro 1.110,00 (millecentodieci/00) a titolo di indennizzo per il ritardo nella fornitura della fibra ottica, maggiorata degli interessi legali dalla data di proposizione dell'istanza.

3. La società Mc Link S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi